



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00226240238



ORDINANZA N. 162 DEL 15/10/2021

Settore proponente: SINDACO



OGGETTO: ESTUMULAZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI DI SAN BONIFACIO E LOCARA - ANNO 2021.

Il Sindaco

Visto l'art. 86, comma 1, del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni;

Visto la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Ravvisata la necessità di procedere all'estumulazione ordinaria delle salme individuate nei Cimiteri di San Bonifacio e Locara a seguito di scadenza della concessione cimiteriale;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza alla verifica dello stato di mineralizzazione di tutte le salme estumulate;

Richiamato l'avviso pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso all'ingresso dei Cimiteri comunali, con il quale si informa la cittadinanza dell'avvio delle procedure previste per effettuare le operazioni di estumulazione ordinaria, invitando i familiari interessati alle operazioni di estumulazione;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di Cimitero interessata dalle operazioni di estumulazione durante tutto il periodo di svolgimento, ammettendo tuttavia la presenza di eventuali parenti dei defunti da estumulare che chiedono di assistere alle operazioni;

Tenuto conto che il Servizio Cimiteriale ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati alle operazioni di estumulazione;


Richiamati gli artt 50 e 54 del T.U. 267/2000;

Richiamato il D.P.R. 285/1990 e s.m.i.;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA CHE

si proceda all'estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei Cimiteri di San Bonifacio e Locara, i cui nominativi sono riportati nell'allegato A) del presente provvedimento conservato agli atti dell'ufficio;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

DISPONE CHE

- le operazioni di estumulazione vengano effettuate indicativamente nei mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022 con l'indicazione dei giorni mediante avvisi pubblici, fatte salve diverse esigenze di servizio;
- durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio, nel rispetto delle salme estumulate, ai parenti dei defunti e ai visitatori dei Cimiteri;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e garantire la riservatezza delle operazioni;
- a cura della Ditta incaricata sia redatto apposito verbale riguardo le salme estumulate indicando il nominativo e la destinazione data ai resti estumulati;

AVVISA CHE

le operazioni di estumulazione avverranno anche in assenza di famigliari interessati;

AVVERTE CHE

in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà da parte dei parenti, i resti mortali dei defunti saranno raccolti e depositati nell'ossario comune, oppure nel caso di mancata mineralizzazione, verranno inumati in apposita area individuata all'interno del cimitero;

INVITA

i familiari dei defunti che hanno ricevuto comunicazione della scadenza della concessione a prendere contatti con l'ufficio preposto, contattando l'Ufficio Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali del Comune di San Bonifacio (VR) previo appuntamento telefonico al numero 045/6132701 (dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00) o tramite e-mail poliziamortuaria@comune.sanbonifacio.vr.it entro e non oltre il 30 novembre 2021, per disporre dei resti mortali dei congiunti.

La presente ordinanza:

- sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione per giorni 20 all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Bonifacio e tiene luogo di notificazione agli interessati;
- sarà affisa all'ingresso dei Cimiteri di San Bonifacio e Locara.

Copia della presente sarà inviata per opportuna conoscenza:

- alla Prefettura di Verona;
- al Servizio Igiene Pubblica della ULSS9 del Veneto;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge n. 241/1990 contro la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (legge n. 1034/1971)



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione (decreto Presidente della Repubblica n. 1199/1971).

Il Sindaco
PROVOLI GIAMPAOLO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(art. 20-21-24 D. Lgs. 7 03 2005 n. 82 e s.m.i.)